

SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Fondo per il sostegno alla transizione industriale

Riferimenti normativi

- Art. 1, comma 478, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#) “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che ha istituito il Fondo per il sostegno alla transizione industriale, in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021
- Decreto MISE [21 ottobre 2022](#) “ Criteri, modalità e condizioni per l’accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale”, in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2022
- Decreto direttoriale [30 agosto 2023](#) – Fondo Transizione Industriale. Termini e modalità presentazione domande, in corso di pubblicazione

Risorse finanziarie

L’art. 1, comma 478 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 stanZIA **150 milioni di euro annui**, a decorrere dall’anno 2022. Tali risorse possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e dell’Unione europea o dal cofinanziamento delle Regioni interessate.

Il 50% delle risorse annuali del Fondo è riservato alle imprese energivore (suddivise in: “elettrivori” e in “gasivori”) inserite, alla data di presentazione della domanda di accesso, negli elenchi tenuti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), reperibili al seguente *link*: <https://energivori.csea.it/Energivori/>

Il **primo bando** stanZIA risorse pari a **300 milioni di euro**, di cui **150 milioni è riservato alle imprese energivore**.

Finalità

Favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, mediante la concessione di agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.

Soggetto gestore

Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.

Soggetti beneficiari

Imprese di qualsiasi dimensione e operanti sull'intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda di accesso, tra gli altri requisiti, abbiano anche i seguenti:

- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- operano **in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero**, di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- non sono già imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

Programmi di investimento ambientali ammissibili

Sono ammissibili all'intervento del Fondo programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono, attraverso **interventi sul processo produttivo già esistente nell'unità produttiva oggetto di intervento**, una o più delle seguenti finalità:

- A. **UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA** nell'esecuzione dell'attività d'impresa; **e/o**
- B. **UN USO EFFICIENTE DELLE RISORSE**, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate.
- C. **EVENTUALI PROGETTI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE**, a completamento del programma di investimento di cui alle lettere A) e B), qualora strettamente connessi e funzionali al medesimo, per un ammontare non superiore al 10% del programma di investimento stesso.

I programmi di investimento devono riguardare **una sola unità produttiva¹** dell'impresa proponente **anche se è ammessa la presentazione, da parte della singola impresa, di più domande di agevolazione** purché riferite a diverse unità produttive e a condizione che gli investimenti richiesti alle agevolazioni nell'ambito della singola domanda rispettino i requisiti dimensionali previsti dal bando.

Tali programmi e le relative spese devono essere strettamente diretti al raggiungimento delle finalità ambientali previste dal bando (efficienza energetica e/o uso efficiente delle risorse) e non devono determinare un aumento della capacità produttiva dell'unità produttiva oggetto di intervento, fatti salvi aumenti contenuti di capacità derivanti da esigenze tecniche e, comunque, di dimensione non superiore al 2% rispetto alla situazione precedente.

In tutti i casi, i programmi di investimento non devono prevedere interventi obbligatori da attuare in ottemperanza a disposizioni normative nazionali o per conformarsi a norme dell'Unione europea adottate e in vigore. Le agevolazioni possono, tuttavia, essere concesse per programmi di investimento realizzati per conformarsi a norme dell'Unione europea, adottate ma non ancora in vigore, a condizione che l'investimento sia attuato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma in questione.

Per le imprese energivore il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli che l'impresa realizza in adempimento degli obblighi di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014².

I programmi di investimento, compresi gli eventuali progetti di formazione del personale, devono:

- a) prevedere spese complessive ammissibili di importo **non inferiore a 3 milioni e non superiore a euro 20 milioni di euro**;
- b) essere **avviati successivamente alla presentazione della domanda** di accesso al Fondo³;
- c) essere **realizzati entro trentasei mesi** dalla data di concessione del contributo. Su richiesta motivata dell'impresa, il soggetto gestore, in alcuni casi, può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a dodici mesi.

A pena di revoca delle agevolazioni, deve essere dimostrata la cantierabilità del programma di investimenti: entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, deve essere prodotta la documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione del programma.

¹ Unità produttiva è la struttura produttiva, ubicata in Italia, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.

² L'articolo prevede l'attuazione obbligatoria di almeno uno degli interventi di efficienza individuati nella diagnosi energetica o, in alternativa, l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva.

³ Per avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

A. INVESTIMENTI VOLTI A PERSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA NELL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA

Investimenti ammissibili

Le agevolazioni possono essere concesse a fronte di investimenti finalizzati all'introduzione, nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento, di:

- A) misure tese al **miglioramento dell'efficienza energetica** che comportino un risparmio energetico nell'esecuzione dell'attività d'impresa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 38 [**Misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici**] del *Regolamento GBER*;
- B) un **cambiamento fondamentale del processo di produzione** attivo nell'unità produttiva oggetto di intervento, volto a conseguire un risparmio energetico nell'esecuzione dell'attività d'impresa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 14 [**Aiuti a finalità regionale**] e art. 17 [**Aiuti agli investimenti a favore delle PMI**] del *Regolamento GBER*. Questi programmi di investimento:
- non devono riguardare il settore siderurgico, della lignite e del carbone;
 - devono prevedere, qualora realizzati da imprese di grandi dimensioni, costi ammissibili che devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti;
 - devono prevedere l'apporto da parte del beneficiario di un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;
 - devono essere proposti da un beneficiario che non ha effettuato nei due anni precedenti la domanda di aiuto una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto e che si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento medesimo.

Entrambi i programmi di investimento possono, **altresì**, prevedere, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 [**Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento**] del *Regolamento GBER* e per un importo **non superiore al 40% del complessivo programma** di investimento ammissibile, **interventi accessori** volti alla realizzazione di:

- i. impianti di cogenerazione ad alto rendimento per la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica destinata all'autoconsumo;
- ii. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile destinato all'autoconsumo;
- iii. impianti per lo stoccaggio di energia, connessi agli impianti di cui alle lettere precedenti. Detti impianti possono essere agevolati solo nella misura in cui relativi a progetti combinati di fonti rinnovabili e di stoccaggio in cui entrambi gli elementi sono componenti di un unico investimento o in cui lo stoccaggio è collegato a un impianto di produzione di energia rinnovabile già esistente. La componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75% dell'energia da un impianto di generazione di energia rinnovabile direttamente collegato, su base annua.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese riferite all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2423 e ss. del *Codice civile*, nella misura in cui le stesse risultino strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti. I costi non direttamente collegati al raggiungimento di un livello più elevato di efficienza energetica non sono pertanto ammissibili.

Dette spese riguardano:

- a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% dell'investimento complessivamente ammissibile;
- b) opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% dell'investimento complessivamente ammissibile;
- c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
- d) programmi informatici, brevetti, licenze, *know-how* e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Ai fini dell'ammissibilità le spese devono:

- a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di ultimazione degli investimenti;
- c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;
- d) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari alla realizzazione del programma ambientale; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento.

Spese non ammissibili

Non sono ammesse le spese relative a impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a euro 500,00, al netto di IVA.

Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.

Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal *Regolamento GBER*: pertanto, la spesa ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di *leasing*, pagati e quietanzati entro il termine di rendicontazione delle spese, al netto degli interessi.

Costi agevolabili

Per i **programmi di investimento tesi al miglioramento dell'efficienza energetica**, ai fini dell'agevolabilità delle spese devono essere considerati costi **agevolabili esclusivamente i costi supplementari** necessari per raggiungere un livello più elevato di efficienza energetica, determinati confrontando i costi del programma di investimento con quelli relativi ad uno scenario controfattuale che tenga conto degli investimenti che verrebbero effettuati in assenza di aiuto. **In alternativa**, i costi agevolabili possono coincidere con i **costi totali dell'investimento**, a fronte dell'applicazione delle intensità di aiuto ridotte.

Per i **programmi di investimento relativi a un cambiamento fondamentale del processo di produzione** ai fini dell'agevolabilità delle spese sono considerati costi **agevolabili i costi totali dell'investimento**.

Qualora l'impresa abbia fatto richiesta di applicazione delle disposizioni di cui al **Quadro Temporaneo (Aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale)** sono considerati costi agevolabili i **costi totali delle attrezzature, dei macchinari o degli impianti necessari per realizzare i programmi volti a conseguire l'efficientamento energetico**. **In alternativa**, e su richiesta dell'impresa, i costi agevolabili possono essere determinati come differenza tra i costi del programma e i risparmi sui

costi o le entrate aggiuntive, rispetto alla situazione in assenza dell'aiuto, per tutta la durata dell'investimento (meccanismo di *Claw-back*). In quest'ultimo caso, tuttavia, l'impresa richiedente ha l'obbligo di trasmettere, con cadenza annuale e per tutta la vita utile dell'investimento, un aggiornamento dei dati sui risparmi di costi e le entrate aggiuntive al fine di valutare l'eventuale conseguimento di utili inaspettati, anche in relazione a periodi di prezzi estremamente elevati dell'elettricità o del gas.

QUADRO TEMPORANEO UCRAINA⁴

In alternativa, su richiesta delle imprese le predette **agevolazioni sull'efficienza energetica**, possono essere concesse per la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione sostanziale del consumo di energia nelle attività e nei processi industriali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste della Sezione 2.6 [**Aiuti a favore della decarbonizzazione**] del *Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*. Ai predetti, fini i programmi di investimento:

- a) devono conseguire una riduzione di consumo di energia pari ad almeno il 20% in relazione alle attività sovvenzionate misurata con riferimento ai consumi energetici verificatisi nei cinque anni precedenti la domanda di agevolazione (media annua del consumo);
- b) per quanto riguarda gli investimenti relativi alle attività che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS), devono consentire di realizzare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'impianto del beneficiario che permette di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea;
- c) devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni; entro il predetto termine dovrà intervenire anche l'entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolati;
- d) non devono avere a oggetto interventi necessari per garantire la mera conformità con le norme dell'Unione in vigore.

Agevolazioni concedibili

Investimenti relativi all'introduzione di misure tese al miglioramento dell'efficienza energetica

- **contributo a fondo perduto**, nei limiti delle intensità previste dall'art. 38 del *Regolamento GBER*, pari al:
 - a. **30%** delle spese ammissibili, qualora determinate **con la metodologia dei costi supplementari**, maggiorata del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese e del 15% per investimenti effettuati nelle Zone A e del 5% per investimenti effettuati nelle Zone C della *Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027*;
 - b. **15%** delle spese ammissibili, qualora determinate **sulla base dei costi totali di investimento**, maggiorata del 10% per le piccole imprese, del 5% per le medie imprese e dello 7,5% per investimenti effettuati nelle Zone A e del 2,5% per investimenti effettuati nelle Zone C della *Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027*;

Investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo:

- **contributo a fondo perduto**, nei limiti delle intensità seguenti:
 - a. per gli investimenti realizzati da **imprese di tutte le dimensioni nelle Zone A**, nei limiti delle intensità previste in funzione dell'ubicazione del programma e della dimensione dell'impresa beneficiaria dalla *Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027*:

⁴ L'applicabilità di queste disposizioni è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.

- 40% per le grandi imprese nelle Regioni Campania, Calabria, Sicilia e Puglia (elevato al 50% per i Comuni dell'area di Taranto);
- 30% per le grandi imprese nelle Regioni Molise, Basilicata e Sardegna (elevato al 40% per i Comuni del Sud Sardegna).

Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, tali massimali sono aumentati del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.

- b. per gli investimenti realizzati da **PMI nelle Zone C**, nei limiti delle intensità previste in funzione dell'ubicazione del programma e della dimensione dell'impresa beneficiaria dalla *Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027*:
- Zone C) non predefinite con PIL *pro capite* inferiore e disoccupazione superiore alla media UE-27: per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, 25% per le medie imprese e di 35% per le piccole imprese;
 - altre Zone C) non predefinite: per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, 20% per le medie imprese e di 30% per le piccole imprese;
- c. per gli investimenti realizzati da **PMI nelle aree del territorio nazionale diverse** da quelle di cui alle precedenti lettere *a* e *b*, nei limiti delle intensità previste in funzione della dimensione dell'impresa beneficiaria dall'art. 17 del *Regolamento GBER*⁵:
- il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
 - il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Quadro Temporaneo Ucraina

Qualora l'impresa richieda l'applicazione delle disposizioni di cui alla sezione 2.6 "Aiuti a favore della decarbonizzazione" del *Quadro Temporaneo Ucraina* le agevolazioni sono concesse, nella forma del **contributo a fondo perduto**, nei limiti delle seguenti intensità:

- **30%** dei costi agevolabili, per le imprese di qualsiasi dimensione, qualora determinati con la metodologia **dei costi totali** delle attrezzature, dei macchinari o degli impianti
- **40%** dei costi agevolabili per le imprese di grandi dimensioni, qualora determinati **con il meccanismo di Claw-back**, basato sulla differenza tra i costi del programma e i risparmi sui costi o le entrate aggiuntive, rispetto alla situazione in assenza dell'aiuto, per tutta la durata dell'investimento, maggiorata del:
 - 20% per le piccole imprese;
 - 10% per le medie imprese;
 - 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.

Investimenti accessori relativi alla produzione e allo stoccaggio di energia

Contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall'art. 41 del *Regolamento GBER*, pari al:

- 45% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento da fonti energetiche rinnovabili, maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese;
- 30% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui alla lettera a), maggiorata del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese.

⁵ Per le PMI è fatta in ogni caso salva la possibilità di richiedere l'applicazione delle disposizioni previste dal predetto articolo 17 del Regolamento GBER anche a fronte della realizzazione degli investimenti nelle zone di cui alle precedenti lettere a e b.

B. INVESTIMENTI DESTINATI A PERSEGUIRE UN USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

Investimenti ammissibili

Le agevolazioni possono essere concesse a fronte della realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento, di investimenti volti a perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) riduzione della quantità di acqua impiegata nel processo produttivo;
- b) riduzione della quantità di materie prime e semilavorati impiegati nel processo produttivo, ad eccezione dell'energia;
- c) riduzione dei rifiuti conferiti in discarica.

I programmi di investimento possono essere volti all'introduzione di due misure volte a perseguire:

A) un **uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo**, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 47 [**Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare**] del *Regolamento GBER*. Questi programmi di investimento non devono riguardare lo smaltimento dei rifiuti e le operazioni di recupero dei rifiuti per la produzione di energia, non devono incentivare la produzione di rifiuti o l'aumento dell'uso di risorse, devono riguardare implementazioni di tecnologie che non costituiscono una pratica commerciale consolidata già redditizia e devono essere volti a soddisfare **almeno una delle seguenti finalità**:

- a) *migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse attraverso uno o entrambi dei seguenti obiettivi*:
 - i. riduzione netta delle risorse consumate per la produzione di una determinata quantità di prodotto rispetto a un processo di produzione preesistente utilizzato dal beneficiario o a progetti o attività alternative. Le risorse consumate comprendono tutte le risorse materiali consumate, ad eccezione dell'energia, e la riduzione è determinata misurando o stimando il consumo prima e dopo l'attuazione dell'intervento, tenendo conto di eventuali aggiustamenti per le condizioni esterne che possono incidere sul consumo di risorse;
 - ii. sostituzione di materie prime o *feedstock* primari con materie prime o *feedstock* secondari (riutilizzati o recuperati, compresi quelli riciclati);
- b) *migliorare la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati dal beneficiario o investimenti per la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati da terzi e che altrimenti sarebbero inutilizzati, smaltiti o trattati in base a un'operazione di trattamento che si colloca più in basso nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2008/98/CE⁶ o in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse, o che porterebbe a una qualità inferiore dei risultati del riciclaggio;*
- c) *migliorare la raccolta, la selezione, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze generati dal beneficiario o da terzi e che altrimenti resterebbero inutilizzati o utilizzati in modo meno efficiente dal punto di vista delle risorse.*

oppure

- B) un **cambiamento fondamentale del processo di produzione** attivo nell'unità produttiva oggetto di intervento, volto a perseguire un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 14 [**Aiuti a finalità regionale**] e art. 17 [**Aiuti agli investimenti a favore delle PMI**] del *Regolamento GBER*. Questi programmi di investimento:
- non devono riguardare il settore siderurgico, della lignite e del carbone;

⁶ a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo; e) smaltimento.

- devono prevedere, qualora realizzati da imprese di grandi dimensioni, costi ammissibili che devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti;
- devono prevedere l'apporto da parte del beneficiario di un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;
- devono essere proposti da un beneficiario che non ha effettuato nei due anni precedenti la domanda di aiuto una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto e che si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento medesimo.

Spese ammissibili

Sono ammissibili, le spese riferite all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del *Codice civile*, nella misura in cui le stesse risultino strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti. I costi non direttamente collegati al raggiungimento dei predetti obiettivi non sono pertanto ammissibili.

Dette spese riguardano:

- a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% dell'investimento complessivamente ammissibile;
- b) opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% dell'investimento complessivamente ammissibile;
- c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
- d) programmi informatici, brevetti, licenze, *know-how* e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Ai fini dell'ammissibilità le spese devono:

- a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di ultimazione degli investimenti;
- c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;
- d) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari alla realizzazione del programma ambientale; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento.

Spese non ammissibili

Non sono ammesse le spese relative a impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a euro 500,00 (cinquecento), al netto di IVA.

Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.

Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal *Regolamento GBER*: la spesa ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal

contratto di *leasing*, pagati e quietanzati entro il termine di rendicontazione delle spese, al netto degli interessi.

Costi agevolabili

Per i **programmi di investimento un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo** ai fini dell'agevolabilità delle spese devono essere considerati costi agevolabili esclusivamente i costi supplementari necessari per raggiungere l'obiettivo ambientale previsto, determinati confrontando i costi del programma di investimento con quelli di uno scenario controfattuale che tenga conto degli investimenti che verrebbero effettuati in assenza di aiuto.

Tuttavia, se l'investimento consiste nell'installazione di un componente aggiuntivo a un impianto già esistente, per il quale non esiste un equivalente meno rispettoso dell'ambiente, o se può essere dimostrato che in assenza di aiuti non verrebbe effettuato alcun investimento, i costi ammissibili sono i costi totali dell'investimento.

Per i **programmi di investimento relativi a un cambiamento fondamentale del processo di produzione** ai fini dell'agevolabilità delle spese sono considerati **costi agevolabili i costi totali dell'investimento**.

Agevolazioni concedibili

Investimenti relativi all'introduzione di misure tese all'uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo:

Contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall'art. 47 del Regolamento GBER, pari al

- **40%** dei costi agevolabili per le grandi imprese. La predetta intensità può essere aumentata del:
 - a) 20% per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
 - b) 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese;
 - c) 15% per investimenti effettuati nelle Zone A e del 5% per investimenti effettuati nelle Zone C della *Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027*.

Investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo:

Contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità seguenti:

- a. per gli investimenti realizzati da **imprese di tutte le dimensioni nelle Zone A**, nei limiti delle intensità previste in funzione dell'ubicazione del programma e della dimensione dell'impresa beneficiaria dalla *Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027*:
 - 40% per le grandi imprese nelle Regioni Campania, Calabria, Sicilia e Puglia (elevato al 50% per i Comuni dell'area di Taranto);
 - 30% per le grandi imprese nelle Regioni Molise, Basilicata e Sardegna (elevato al 40% per i Comuni dell'area del Sud Sardegna).

Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, tale massimale è aumentato del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese
- b. per gli investimenti realizzati da **PMI nelle Zone C**, nei limiti delle intensità previste in funzione dell'ubicazione del programma e della dimensione dell'impresa beneficiaria dalla *Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027*:
 - Zone C) non predefinite con PIL pro capite inferiore e disoccupazione superiore alla media UE 27: per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, 25% per le medie imprese e di 35% per le piccole imprese;
 - altre Zone C) non predefinite: per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, 20% per le medie imprese e di 30% per le piccole imprese;

- c. per gli investimenti realizzati da **PMI nelle aree del territorio nazionale diverse** da quelle di cui alle precedenti lettere *a* e *b*, nei limiti delle intensità previste in funzione della dimensione dell'impresa beneficiaria dall'art. 17 del *Regolamento GBER*⁷:
- il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
 - il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

⁷ Per le PMI è fatta in ogni caso salva la possibilità di richiedere l'applicazione delle disposizioni previste dal predetto articolo 17 del Regolamento GBER anche a fronte della realizzazione degli investimenti nelle zone di cui alle precedenti lettere a e b.

C. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Investimenti ammissibili

Tali programmi di investimento possono essere accompagnati, qualora strettamente connessi e funzionali ai medesimi, da progetti per la **formazione del personale**, nel rispetto delle previsioni previste dall'art. 31 del *Regolamento GBER*⁸. I progetti di formazione possono prevedere **spese di importo non superiore al 10%** di quelle complessivamente previste per la realizzazione dei programmi di investimento predetti.

Spese e costi agevolabili

Con riferimento ai progetti per la **formazione del personale**, sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi relativi a:

- a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Agevolazioni concedibili

Contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento GBER*, in base al quale l'intensità di aiuto non supera il **50%** dei costi ammissibili. Può, tuttavia, essere aumentata fino a un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili come segue:

- a) 10% se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
- b) 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese e del 20% per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

⁸ Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

Cumulo degli aiuti

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati ai sensi del *Regolamento GBER*, possono essere cumulati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del *Regolamento GBER*:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento GBER.

I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato non sono considerati aiuti di Stato, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito dalla normativa applicabile dell'UE.

Qualora concesse nell'ambito della Sezione 2.6 del *Quadro temporaneo* Ucraina, le agevolazioni non possono essere cumulate con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili.

Relazione tecnico economica preliminare e obbligatoria

Ai fini dell'accesso al Fondo, i programmi di investimento devono essere supportati da una Relazione tecnico economica, da redigere nella forma di **perizia asseverata e sulla base dello schema reso disponibile** dal Soggetto gestore, realizzata da soggetti qualificati:

- a) geologi, ingegneri e periti industriali iscritti all'ordine professionale di riferimento ovvero facenti parte dell'organico della società richiedente;
- b) EGE (Esperto in Gestione dell'Energia) accreditate UNI CEI 11339;
- c) ESCO accreditate UNI CEI 11352;
- d) organizzazioni accreditate ISO50001;
- e) organizzazioni accreditate UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e UNI EN ISO 14065.

La relazione tecnica economica deve attestare:

- a) il risparmio energetico conseguibile all'interno dell'unità produttiva interessata dal programma di investimento, confrontando le prestazioni energetiche dell'unità produttiva calcolate sulla base di una misurazione o di una stima dei consumi energetici relativi ai 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda rispetto alla stima degli stessi consumi a seguito della realizzazione dell'intervento;
- b) l'eventuale quantità di energia da destinare all'autoconsumo prodotta da impianti di cogenerazione o di produzione di energia da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile oggetto del programma di investimenti;
- c) il livello di circolarità nell'utilizzo delle risorse nell'unità produttiva interessata dal programma di investimento confrontando le prestazioni della predetta unità produttiva calcolate sulla base di una misurazione o di una stima dei consumi relativi ai 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda, rispetto alla stima degli stessi consumi a seguito della realizzazione dell'intervento.

Procedura di accesso al primo bando

Nel primo bando del 30.08.2023:

- le agevolazioni sono concesse sulla base di una **procedura valutativa a graduatoria**: la selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
- la domanda di agevolazioni deve essere presentata **esclusivamente in via elettronica**, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella competente sezione del sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023.

- ogni impresa può presentare, **con riferimento alla singola unità produttiva, una sola domanda** di agevolazione; è ammessa la presentazione da parte della singola impresa di più domande di agevolazione purché riferite a diverse unità produttive e a condizione che gli investimenti richiesti alle agevolazioni nell'ambito della singola domanda rispettino i requisiti dimensionali previsti (da euro 3 milioni a euro 20 milioni).

Erogazione delle agevolazioni

Le erogazioni delle agevolazioni possono avvenire, su richiesta del soggetto beneficiario, in non più di **4 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento lavori** del progetto di importo non inferiore al 20% dei costi ammessi.

Le erogazioni effettuabili nel corso della realizzazione dell'investimento non possono in ogni caso eccedere l'80% delle agevolazioni complessivamente concesse.

L'erogazione dell'ultimo SAL, non inferiore al 20%, è effettuata a seguito di un accertamento presso l'unità produttiva oggetto dell'investimento finalizzato ad accertare la realizzazione dell'investimento nonché l'effettivo raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti.

È fatta salva la **possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere** al soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 30% dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse a titolo di **anticipazione**.